

Codice Etico dell'Università degli Studi della Tuscia

Art. 1 Principi generali

1. L'Ateneo adotta il presente Codice che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti individuali nel rispetto dei principi costituzionali, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.
2. L'Ateneo nello svolgimento delle sue attività si impegna a tutelare la libertà della ricerca e della didattica, promuovere la conoscenza, favorire il confronto critico, garantire le pari opportunità, la trasparenza, la partecipazione e la valorizzazione del merito.

Art. 2 Doveri fondamentali

1. L'Ateneo ritiene essenziali ai fini del conseguimento delle proprie finalità l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto reciproco.
2. Tutti gli appartenenti alla comunità accademica hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli componenti e dell'istituzione universitaria e sono tenuti ad uniformarsi a criteri di lealtà e imparzialità.
3. In particolare:
 - i docenti devono svolgere in modo scrupoloso i compiti didattici e di assistenza agli studenti, l'attività di ricerca e le funzioni di carattere istituzionale;
 - i dirigenti ed il personale tecnico-amministrativo devono svolgere con impegno i propri compiti, favorendo il più possibile, nell'ambito della normativa vigente, il perseguimento delle finalità dell'Ateneo in ordine all'accesso a documenti e servizi amministrativi e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
 - gli studenti devono conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza per consentire ai docenti un sereno svolgimento dell'attività didattica e una valutazione obiettiva delle competenze maturate dagli studenti stessi.

Art. 3 Decoro nei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto al decoro nei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, è altresì tenuto all'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

Art. 4 Rifiuto di ogni forma di discriminazione

1. L'Ateneo garantisce, nei confronti di tutte le sue componenti, le medesime condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge ogni forma di discriminazione in riferimento alla religione, alla cittadinanza, alla lingua, alle condizioni personali e sociali, quali l'identità sessuale, l'aspetto fisico, l'età, la salute, la disabilità, la gravidanza, la condizione economica e le convinzioni individuali.

2. L'Ateneo adotta opportune strategie atte a evitare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di qualsiasi membro della comunità accademica che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da compromettere la serenità nei luoghi di lavoro, la salute, la professionalità e la dignità.

Art. 5

Abuso della propria posizione, molestie di natura sessuale e mobbing

1. Non è consentito approfittare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione e dall'incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. L'Ateneo non tollera abusi o molestie di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denunci i predetti comportamenti o ne sia involontario testimone. L'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la vittima e chi molesta costituisce elemento aggravante. Assumono particolare gravità gli abusi e le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studentesse e studenti.
3. L'Ateneo rifiuta qualsiasi tipo di molestia morale o qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana e adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti vessatori occasionali o protratti nel tempo, che si sostanzino in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di studio e di lavoro.

Art. 6

Uso delle risorse economiche istituzionali

1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, secondo criteri di responsabilità e trasparenza, al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.
2. Salvo espressa autorizzazione degli organi competenti, a nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi, risorse umane, strumentali o economiche dell'Università per fini di natura personale o per scopi non istituzionali.

Art. 7

Doni, benefici, atti di liberalità

1. Eventuali offerte, di alto o modico valore, di doni, benefici o liberalità possono essere accettate, solo se siano non suscettibili di influenzare negativamente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Responsabilità della ricerca

1. L'Ateneo promuove lo svolgimento dell'attività di ricerca in condizioni di integrità, onestà, professionalità, libertà, valorizzando i meriti individuali e sollecitando il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
2. L'attività di ricerca deve svolgersi tutelando i diritti, l'integrità e il benessere fisico e psicologico degli esseri umani coinvolti nelle ricerche, nonché scongiurando inutili sofferenze agli animali nello svolgimento delle sperimentazioni.
3. I risultati della ricerca scientifica, perseguiti con libertà e responsabilità, devono contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
4. Nel rispetto della garanzia delle condizioni di lavoro e di studio, l'Ateneo riconosce il valore primario della salvaguardia dell'ambiente e orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra le proprie attività e la tutela dell'ambiente.

Art. 9

Tutela della proprietà intellettuale

1. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.

Art. 10

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un appartenente alla comunità accademica – ad esclusione dello studente – si ponga in potenziale o effettivo contrasto oppure risulti incompatibile con l'interesse dell'Ateneo.
2. Il conflitto può essere causato:
 - da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l'Ateneo;
 - da rapporti di lavoro o consulenza con enti di tutoraggio universitario;
 - da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo o a detrimento di esse;
 - dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo in vista di vantaggi personali o di congiunti;
 - dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione ad enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione accademica;
 - dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuati per conto dell'Ateneo che si risolvano in ingiustificati vantaggi propri o altrui.
3. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Ateneo deve darne tempestiva comunicazione ai referenti gerarchici sovraordinati.

Art. 11

Divieto di favoritismo

1. L'Ateneo evita e condanna ogni forma di favoritismo messo in atto al fine di far prevalere ingiustamente interessi che condizionino le valutazioni di merito e in contrasto con la dignità umana, le libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Ai procedimenti per la chiamata di professore universitario non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche alle procedure volte al conferimento degli assegni di ricerca e alla stipulazione dei contratti a qualsiasi titolo stipulati dall'Ateneo.

Art. 12

Tutela del nome e della reputazione dell'Università

1. Ogni appartenente alla comunità accademica è tenuto a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione. Non è pertanto consentito:
 - utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
 - utilizzare impropriamente e senza specifica autorizzazione il nome e la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Art. 13

Libertà di critica

1. Ogni appartenente alla comunità accademica è libero di esprimere, anche in forma apertamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo senza che siano divulgate. I punti di vista strettamente personali non possono essere espressi spendendo il nome dell'Università
2. Le dichiarazioni in tal senso effettuate presso gli organi di informazione pubblica debbono, comunque, essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

Art. 14

Commissione Etica

1. Al fine di garantire la corretta attuazione dei precetti contenuti nel presente Codice, è istituita, con decreto rettorale, la Commissione Etica, nominata dal Senato, su proposta del Rettore e composta da cinque membri:
 - uno con funzioni di Presidente, scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche;
 - 2 docenti di cui 1 professore associato e 1 ricercatore;
 - due unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo.
2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. La Commissione Etica:

- svolge funzioni consultive, di elaborazione di indagine e di controllo, in merito alla definizione, all’attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice;
- favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;
- segnala agli organi competenti i responsabili di eventuali inadempienze e può altresì proporre al Rettore l’avvio dei provvedimenti disciplinari;

Art. 15 **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento dinanzi alla Commissione può avere inizio:
 - a seguito di segnalazione degli organi e dei componenti della comunità accademica o dei rappresentanti degli studenti;
 - d’ufficio, per iniziativa della medesima Commissione.
2. Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione.
3. In caso di manifesta infondatezza della segnalazione, oltre che in caso di insussistenza di violazione di norme comportamentali, la Commissione provvede all’archiviazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla segnalazione o dall’apertura del procedimento d’ufficio; decorso tale termine non è consentito adottare alcuna decisione in relazione alle specifiche circostanze.

Art. 16 **Trattazione**

1. In caso di ragionevole dubbio di violazione di una norma comportamentale, sempre che la stessa non sia configurabile quale infrazione disciplinare, la Commissione fissa la seduta di trattazione, entro il termine massimo di trenta giorni, dandone comunicazione al componente della comunità accademica cui è ascritta la violazione stessa. L’interessato ha facoltà di farsi assistere da un collega o da un difensore e può presentare memorie.
2. La contestazione dell’addebito comportamentale, da comunicarsi all’interessato almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione, deve essere chiara e precisa con riferimento all’addebito ascritto.
3. La Commissione favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del Codice Etico.

Art. 17 **Provvedimenti della Commissione Etica**

1. La Commissione Etica può proporre al Rettore l’adozione dei seguenti provvedimenti:
 - archiviazione;
 - richiamo;
 - censura con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato nei casi di violazione grave o reiterata delle disposizioni del presente Codice Etico.
2. I provvedimenti adottati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sono, in ogni caso trasmessi in copia al responsabile della struttura di appartenenza dell’interessato.
3. Qualora la condotta presa in esame si configuri quale illecito disciplinare, il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare gli atti agli organi competenti in materia.

4. Nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione del codice etico e violazione del codice disciplinare il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica.
5. Ove residui, ai sensi del comma precedente, qualsiasi profilo di condotta che si configuri quale autonoma violazione delle norme comportamentali di cui al presente Regolamento, la Commissione provvede a trattare unicamente tale aspetto.

Art. 18 **Disposizioni attuative**

1. L'Ateneo si impegna a pubblicare sul sito di Ateneo il presente Codice e a diffonderne la conoscenza al fine di consentire a tutti gli appartenenti della comunità accademica l'attuazione e il rispetto di ogni sua specifica norma.
2. In particolare, i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'Ateneo:
 - sono tenuti a prendere visione e ad osservare il presente codice nonché ad informarsi sulle relative prassi interpretative;
 - sono invitati a rivolgersi alla Commissione per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice o la condotta appropriata a fattispecie da esso previste e per segnalare comportamenti in contrasto con il Codice di cui siano vittime;
 - sono invitati a segnalare al superiore gerarchico comportamenti contrari al Codice nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie competenze, affinché cessino comportamenti contrari al codice stesso.